



*Ministero dell' Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE

*Direzione Regionale Toscana*

Firenze, data del protocollo

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
della Toscana

**OGGETTO:** Periodicità dei corsi di aggiornamento per la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in conformità al D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. n.81/2008.

Questa Direzione Regionale ha ricevuto richieste di chiarimenti relativi alla periodicità dei corsi in oggetto.

Tenuto conto di un pronunciamento, sull'argomento, da parte della Direzione Centrale per la Formazione, si rappresenta che, nelle more dell'emanazione del decreto di aggiornamento del D.M. 10/03/1998, la periodicità dell'aggiornamento della formazione degli addetti antincendio e gestione dell'emergenza deve essere formalmente stabilita dal datore di lavoro a conclusione del percorso di valutazione del rischio d'incendio.

Certamente, però, periodicità superiori ai tre anni (indipendentemente dal livello di rischio dell'attività) dovranno essere adeguatamente motivate.

Resta inteso che il datore di lavoro è comunque tenuto a ripetere la formazione e ad addestrare il proprio personale in occasione di cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature/tecnologie, di nuove sostanze/preparati pericolosi, nonché in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Infine, si rammenta che, in caso di mancata attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi previste dal D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro può incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 55 comma 5, lett. c del predetto decreto.

IL DIRETTORE REGIONALE  
AGRESTA

(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

IP